

STATUTO ASSOCIAZIONE DAROSA "ONLUS"

ART. 1. – DENOMINAZIONE.

E' costituita l'associazione culturale denominata "ASSOCIAZIONE DaRosa ONLUS", più avanti chiamata per brevità "Associazione".

Nel caso in cui l'Associazione si iscriva al Registro del Terzo Settore, l'Associazione si denominerà, alternativamente: (i) "Associazione DaRosa ONLUS ETS", in caso di permanenza tanto della normativa relativa alle ONLUS, quanto di quella relativa agli ETS; oppure (ii) "Associazione DaRosa ETS" in caso di abrogazione della normativa relativa alle ONLUS.

ART. 2. – FINALITA'.

L'Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa, è apartitica e aconfessionale e si attiene ai seguenti principi:

- esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali di cui all'art. 5 ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse;
- assenza del fine di lucro (quindi divieto assoluto a speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura),
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- obbligo di redigere il bilancio/rendiconto annuale;
- democraticità della struttura;
- esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa; uniformità della disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo;
- elettività, gratuità delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo oppure, ove ne occorrono i presupposti, dal Presidente del Consiglio Direttivo);
- sovranità dell'Assemblea.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli Organi sociali (Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Collegio dei Revisori e Proviviri) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea Ordinaria dei Soci; le cariche all'interno dei suddetti Organi Sociali sono attribuite dal rispettivo Organo, eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai Soci Fondatori in sede di costituzione dell'associazione. Tutti i Membri di Organi Sociali devono essere Soci, salvo diversamente disposto nello Statuto.

ART. 3. - SEDE.

L'Associazione ha sede in Torino.

ART. 4. - DURATA.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 5. - OGGETTO.

L'Associazione svolge la propria attività nel settore dell'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione e formazione e ricerca scientifica di particolare interesse sociale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di interesse generale:

- ideazione, realizzazione e promozione del Premio di Ricerca in campo oncologico intitolato a Daniele Rosa (inizialmente programmato in Edizioni annuali, a partire dalla prima Edizione 2015/2016), in particolare attraverso il progetto denominato "Da Rosa nasce cosa", costituito da una molteplicità di iniziative volte all'informazione ed alla sensibilizzazione del pubblico in merito alla ricerca oncologica e finalizzato anche alla raccolta di fondi destinati a comporre lo stesso Premio di Ricerca;
- promozione della dignità umana anche attraverso l'esercizio del diritto alla salute, partendo dall'educazione sin dall'infanzia e dalla sensibilizzazione su temi di carattere salutistico e sanitario, anche inerenti l'educazione alimentare, il benessere e lo sport;
- promozione della conoscenza e della consapevolezza attraverso specifiche attività artistiche, di formazione e coaching;
- attività di convegnistica e divulgazione informativa e scientifica;
- diffusione e supporto dell'attività di ricerca in ambito medico-sanitario.

L'Associazione potrà svolgere, con indirizzo mutualistico sociale, qualunque altra attività diversa, purché strumentale e connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle finalità sociali.

ART. 6. - PATRIMONIO SOCIALE E RISORSE ECONOMICHE.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da: beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, anche in seguito a donazioni, lasciti e successioni, eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per le proprie attività da:

1. quote di associazione annuali da parte dei Soci;
2. contributi di soggetti pubblici e privati;
3. liberalità, donazioni e lasciti testamentari;
4. rimborsi derivanti da convenzioni;
5. ogni altro tipo di entrata.

L'Associazione può ricevere eredità e legati previa delibera di accettazione da parte dell'assemblea, con beneficio d'inventario, in cui vengano stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite.

L'Associazione fonda la propria attività sulle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti, che assumono la qualifica di Soci Ordinari.

Può inoltre assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, scelti anche tra i Soci, ai sensi di legge, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

ART. 7. - SOCI.

I Soci si distinguono in:

- ✓ Soci Fondatori: coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e quelli che sono stati dichiarati tali con deliberazione del Consiglio Direttivo successivamente alla costituzione.
- ✓ Soci Onorari: coloro che per la loro competenza nei settori di interesse dell'Associazione, per aver contribuito finanziariamente o operato in modo rilevante, hanno sostenuto in modo determinante l'attività dell'Associazione e ne hanno promosso gli scopi. In ragione del rilevante contributo finanziario apportato, tali Soci sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale.
- ✓ Soci Ordinari: coloro che versano la quota associativa annuale con età superiore ai 18 anni compiuti.

ART. 8. - DOMANDA E REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione a "Socio Ordinario", gli interessati dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo mediante presentazione della domanda sul modulo predisposto dall'Associazione.

Per l'ammissione a "Soci Ordinari", gli interessati dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. essere cittadini italiani o stranieri residenti in Italia in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Per l'ammissione a "Socio Onorario", gli interessati dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. essere cittadini italiani o stranieri residenti in Italia in possesso di regolare permesso di soggiorno;
2. essere titolari di specifiche competenze nei settori di interesse dell'Associazione, ed aver contribuito finanziariamente, operato in modo rilevante o aver sostenuto in modo determinante l'attività dell'Associazione, promuovendone gli scopi;
3. essere risultati Vincitori di uno dei Premi di Ricerca erogati dall'Associazione oppure possedere il titolo di Medico, Medico Ricercatore, Infermiere Professionale, Psiconcolgo in ambito Oncologico.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo e non è appellabile.

ART. 9. - AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI SOCI.

La qualifica di Socio ha decorrenza dal giorno in cui, a seguito dell'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, versa la quota associativa annuale prevista e pertanto solo a partire da tale data si avrà diritto di ricevere la tessera sociale. È compito del Consiglio Direttivo accettare o respingere la domanda entro un massimo di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione.

La qualifica di Socio si perde esclusivamente per dimissioni, recesso, decadenza, esclusione e decesso.

- a) Le dimissioni da Socio vanno presentate per scritto al Consiglio Direttivo.
- b) Sono considerati receduti coloro che non versano, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, la quota associativa annua. I Soci receduti per mancato versamento della quota associativa potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione, senza altre formalità, se non quelle previste per le iscrizioni.
- c) Perdono la qualifica di Socio per esclusione coloro che per grave inadempienza o mancanza rendono incompatibile il mantenimento del rapporto con l'Associazione e/o quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione, quando

non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali. Inoltre potranno essere esclusi coloro che non partecipano attivamente alla vita associativa come previsto dal regolamento e che non partecipano per almeno tre volte consecutive ad almeno tre assemblee. Le esclusioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I Soci espulsi potranno ricorrere al giudizio dei Probiviri, se nominati, che previa verifica potranno confermare o annullare il provvedimento effettuato da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo cura la comunicazione ai nuovi aderenti della relativa ammissione, e la relativa annotazione nel libro dei Soci, dopo che gli stessi avranno proceduto al versamento della quota associativa stabilita e deliberata annualmente.

La qualità di Socio non è trasmissibile né trasferibile a terzi e la quota associativa non è rivalutabile.

I Soci che, per qualsiasi ragione, cessino di far parte dell'Associazione non possono in nessun caso richiedere la restituzione delle quote versate né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 10. – ATTIVITA' SOCIALI.

I Soci hanno diritto di usufruire delle attività dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa.

Tutti i Soci hanno la possibilità/il diritto e si impegnano a presentare progetti all'Associazione e il Consiglio Direttivo ratifica a maggioranza sulla fattibilità e sul merito degli stessi.

ART. 11. – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

Onde garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, si escludono espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e si prevedono per gli Associati, maggiori di età ed in regola con il pagamento delle quote sociali, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I Soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa annua.

I Soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.

Art. 12 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente/ Presidente Onorario;
- i Probiviri;

- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo e/o il Revisore dei Conti.

ART. 13. – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO.

Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre successivo, tranne il primo che inizia con la costituzione.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio consuntivo con il conto economico che dovranno essere sottoposti all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Dal rendiconto dovranno in ogni caso risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

L'eventuale disavanzo accertato alla fine dell'esercizio finanziario deve essere riassorbito negli esercizi successivi secondo un piano approvato dall'Assemblea.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo devono essere accompagnati dalla relazione del Presidente sull'andamento della gestione sociale.

ART. 14. - ASSEMBLEA DEI SOCI.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata, anche a mano, a tutti i Soci, nonché mediante e-mail e/o affissione della convocazione nell'apposita bacheca nella Sede Sociale, almeno 5 gg. lavorativi prima dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota annuale. I Soci, mediante delega scritta, possono farsi rappresentare da altri Soci. L'Assemblea viene convocata dal Presidente.

L'Assemblea può anche essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei Soci, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti stessi sulle questioni messe all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la nomina o cessazione di Proviviri; in questo caso occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza del quale l'Assemblea nomina il Socio più anziano quale Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Tutti i Soci Ordinari hanno gli stessi poteri di intervento e di voto. Ogni Socio ha diritto ad un voto. Il voto è espresso per alzata di mano, fatto salvo il caso che l'Assemblea concordi una diversa modalità di votazione.

All'Assemblea spetta:

- La nomina e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e dei Proviviri;
- l'approvazione del Bilancio consuntivo annuale;

- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione delle eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- l'approvazione del regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo disciplinante l'attività sociale;
- l'approvazione delle modificazioni dello Statuto, la trasformazione, fusione o scissione e lo scioglimento dell'Associazione;
- la deliberazione su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la Sede Operativa dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, purché in Italia.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario; i Soci possono prendere visione dei verbali delle assemblee.

L'Assemblea, qualora se ne ravvisi la necessità o anche solo l'utilità o l'opportunità, potrà essere validamente tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati purché ricorrano le seguenti condizioni:

- siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;
- sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti mediante mezzi audio-video, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare, in tempo reale, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera convocata nel luogo ove sono presenti il presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante.

ART. 15. - CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti tra i Soci ammessi a partecipare all'Assemblea.

Il Consiglio dura in carica un anno ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di dimissioni, di perdita della qualifica di Socio o di decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione scegliendo tra i Soci ammessi a fare parte dell'assemblea; il nuovo Consigliere rimane in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è dotato di tutti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, esclusi quelli riservati in modo esplicito alla competenza dell'Assemblea dei Soci. Al Consiglio Direttivo, oltre all'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale, spettano pertanto, fra gli altri, i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- deliberare sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione dei Soci previo parere dei Proviviri, se nominati;
- nominare il Presidente e il Tesoriere, se non vi ha già provveduto l'Assemblea.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto dell'esercizio e all'ammontare della quota sociale annuale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio, qualora se ne ravvisi la necessità o anche solo l'utilità o l'opportunità, potranno essere validamente tenute con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati purché ricorrano le seguenti condizioni:

- siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri;
- sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti mediante mezzi audio-video, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare, in tempo reale, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;
- vengano previamente indicati i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera riunito nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART. 16. - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI

I membri dell'Organo di Controllo, se del caso, sono eletti a maggioranza dell'Assemblea dei Soci in numero da uno a tre, anche non Soci, restano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Essi sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

La carica di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con quelle di membro del Consiglio Direttivo e/o Probiviro.

Il Presidente deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Il Revisore (anche non Socio) o la Società di revisione legale dei conti, se del caso, è eletto a maggioranza dell'Assemblea dei Soci, resta in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Revisore è incompatibile con quelle di membro del Consiglio Direttivo e/o Probiviro.

Il Revisore o la Società di revisione legale dei conti deve essere scelto/a tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Si rimanda alla normativa attualmente in vigore l'ulteriore regolamentazione dell'Organo di Controllo e del Revisore dei Conti – in particolare per quanto riguarda i casi di obbligatorietà della nomina.

ART. 17. – PROBIVIRI.

L'Associazione potrà nominare un Collegio dei Probiviri composta da tre membri. Se eletti, con la maggioranza dei tre quarti degli Associati, durano in carica sino a revoca o dimissioni.

Qualsiasi vertenza che sorgesse fra i Soci e fra questi e l'Associazione nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa è devoluta all'esame dei Probiviri, se nominati, i quali pronunciano le loro decisioni secondo equità.

Gli Associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri e a dare a esso immediata esecuzione.

ART. 18. – PRESIDENTE.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Ne sorveglia l'andamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, organizza e disciplina le sedute del Comitato Direttivo, presiede le Assemblee dei Soci, cura l'adempimento delle decisioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea.

Al Presidente viene delegata la firma sociale, valida per qualsiasi operazione bancaria e non, ordinaria e straordinaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può attribuire per singole operazioni la rappresentanza negoziale dell'Associazione anche ad altri membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Tesoriere viene nominato all'interno del Consiglio Direttivo se non vi ha già provveduto l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente Onorario dell'Associazione è il sig. Giuseppe Rosa che in qualità di Socio onorario potrà partecipare anche a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e qualora riscontri che l'attività svolta dall'Associazione non sia più consona allo spirito che aveva portato alla sua costituzione potrà richiedere ed ottenere la variazione della denominazione sociale dell'Associazione in modo tale da eliminare qualsiasi riferimento a Daniele Rosa.

ART. 19. – GRATUITA' DELLE CARICHE.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata a favore dell'Associazione.

ART. 20. – COMITATO SCIENTIFICO PERMANENTE

Il Comitato Scientifico Permanente dell'Associazione è un organo tecnico-consultivo che supporta il Consiglio Direttivo dell'Associazione per la definizione di linee strategiche e attività relative ai vari progetti posti in essere dal Direttivo.

La sede permanente del Comitato Scientifico è presso la sede dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico si compone di ricercatori, docenti, professionisti e/o esponenti di provata competenza negli ambiti nei quali l'Associazione opera. Il Comitato Scientifico è composto da minimo 3 membri, oltre il Presidente dell'Associazione. A far parte del Comitato possono essere chiamati soci e non soci dell'Associazione. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno.

Si entra a far parte del comitato su delibera del Consiglio Direttivo, su nomina dello stesso o su accettazione della richiesta dell'interessato.

Il Presidente del Comitato Scientifico è il presidente dell'Associazione, o suo delegato, ed è il Presidente, o suo delegato, a convocare e presiedere il Comitato Scientifico.

Il Presidente convoca il Comitato Scientifico almeno una volta l'anno, o comunque tutte le volte che le azioni della Associazione abbiano bisogno di un parere in merito alle stesse.

Il Comitato Scientifico svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) valuta i progetti candidati all'assegnazione dei Premi di Ricerca e delle Borse di Ricerca erogate periodicamente dall'Associazione;
- b) valuta la correttezza scientifica degli elaborati tecnico professionali, aventi rilevanza esterna, prodotti in nome e per conto dell'associazione;

- c) promuove l'attivazione di progetti collaborativi all'interno degli obiettivi istituzionali;
- d) promuove e svolge attività di formazione verso gli iscritti e verso terzi su temi dell'associazione;
- e) stimola l'attività dell'Associazione volte al raggiungimento degli scopi sociali;
- f) esercita le funzioni consultive su tutte le materie che vengono sottoposte dal Consiglio direttivo;
- g) promuove la stesura di linee guida a carattere etico.

Gli organi del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono rinnovabili, salvo rinuncia del membro o revoca del membro da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, con votazione a maggioranza.

Ogni decisione del Comitato Scientifico si intende approvata se ottiene i voti favorevoli della maggioranza dei componenti presenti; le decisioni del Comitato sono sottoposte all'approvazione del direttivo della assemblea, le decisioni del Comitato ricoprono carattere consultivo, l'Esecutivo prende le decisioni all'unanimità dei presenti alle riunioni dello stesso.

ART. 21 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea, questa provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Vige l'obbligo di devolvere l'eventuale patrimonio residuo dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa: (i) ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; oppure (ii) nel caso in cui l'Associazione sia iscritta al Registro del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 22 - NORME RESIDUALI

Il presente Statuto dev'essere osservato come atto fondamentale dell'associazione; inoltre potrà essere modificato solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, quando questa lo riterrà opportuno.

I Regolamenti interni, le Disposizioni, etc. emessi dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'associazione ed impegnano tutti, Soci e/o personale dipendente, anche se dissenzienti.

Questo Statuto è composto da n. 22 (*ventidue*) articoli disposti su 9 (*nove*) pagine.

Torino, 18/06/2024